



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

DECRETO

IL RETTORE

- VISTA la Legge 5 maggio 1989, n. 168 *“Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;*
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”;*
VISTA la Legge 24 dicembre 1993, n. 537 *“Interventi correttivi di finanza pubblica”* ed in particolare l’art. 5, comma 9;
VISTO il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n.174 *“Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”;*
VISTA la Legge 27 dicembre 1997, n. 449 *“Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”* ed in particolare l’art. 51;
VISTO il Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000 *“Settori scientifico-disciplinari”* e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;*
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”;*
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2005, n. 445, *“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;*
VISTO il D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252 concernente il regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico, entrato in vigore a decorrere dal 02.09.2006;
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”* ed in particolare l’art. 24, in cui è prevista la possibilità per le Università di affidare mediante contratto di diritto privato di lavoro subordinato incarichi a tempo determinato comportanti lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti;
VISTO il D.M. 25 maggio 2011, n. 243 *“Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all’art. 24 della Legge 240/2010”;*
VISTO il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232 *“Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell’articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;*
VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49 *“Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”;*
VISTO il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855 *“Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”* con il quale sono stati determinati i nuovi settori concorsuali di cui all’art. 15 della Legge 240/2010;
VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* (cd. Legge di Bilancio 2018);
VISTO il D.P.C.M. 13 novembre 2020 *“Adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020;
VISTO lo Statuto emanato con D.R. del 14 settembre 2020, n. 616, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale del 26 settembre 2020, n. 239;
VISTO il Codice Etico di questa Università, approvato dal Senato Accademico nella seduta del 17 maggio 2011;



- VISTO il “Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 240/2010” attualmente in vigore;
- VISTO il “Regolamento di Ateneo su contribuzione per partecipazione a concorsi pubblici per reclutamento personale e per dottorati di ricerca” emanato con Decreto Rettorale n. 685 del 01/12/2017;
- VISTO il D.M. 16 novembre 2020, n. 856 “*Secondo Piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010*”, che ha attribuito all’Università degli Studi di Brescia n. 39 posti da ricercatore e le rispettive risorse, disciplinandone l’utilizzo;
- RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia e Management n. 10-5.1 del 05/12/2017 con la quale sono state approvate le “Linee Guida per le procedure di valutazione di RTDa e RTDb” alle quali si devono attenere le Commissioni durante lo svolgimento delle procedure selettive previste dall’art. 24, comma 3, lettere a) e b) della Legge n. 240/2010;
- VISTE le delibere del Senato Accademico n. 26 del 01.03.2021 e del Consiglio di Amministrazione n. 66 del 24.03.2021 con le quali, rispettivamente, è stato destinato al Dipartimento di Economia e Management un posto da ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, per il 14/D1 – Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio”, settore scientifico-disciplinare SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro”, ed è stato autorizzato l’avvio della relativa procedura selettiva;
- VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia e Management n. 5-10.1 del 07.04.2021 con la quale è stato definito il profilo scientifico-didattico ed ogni altro elemento necessario per l’emanazione del bando;

DECRETA

Art. 1

Profilo scientifico-didattico e impegni

È indetta la procedura selettiva per la chiamata di n. 1 **ricercatore ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b)**, della Legge n. 240/2010 presso il sotto indicato Dipartimento e per il seguente settore concorsuale e scientifico-disciplinare:

- n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato

presso il Dipartimento di Economia e Management

Settore Concorsuale 14/D1 – Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio”

Settore Scientifico-Disciplinare SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro”

Sede di Servizio: Dipartimento di Economia e Management

Descrizione del programma di ricerca: il candidato dovrà svolgere un’attività di ricerca sui temi inerenti al settore scientifico-disciplinare SPS/09 “Sociologia dei processi economici e del lavoro”, con particolare riferimento sostantivo ai temi della sociologia dell’azione economica, delle decisioni, della negoziazione e delle relazioni industriali, secondo le più aggiornate teorie sociologiche e socio-cognitive relative ai temi sopra menzionati, con autonomia di ricerca e collaborando con il gruppo dei ricercatori del Dipartimento. L’attività dovrà comprendere pubblicazioni di articoli sulle più influenti riviste del settore, rapporti con ricercatori e istituzioni di ricerca sia nazionali che esteri, partecipazione e presentazione di lavori a conferenze e convegni internazionali.



Attività didattica: come previsto dal Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 341 del 1 giugno 2020, il ricercatore dovrà svolgere non meno di 350 ore annue complessive di attività didattica (didattica frontale, attività di didattica integrativa, attività di servizio agli studenti). Di queste, dovranno essere dedicate all'attività didattica frontale tra un minimo di 60 e un massimo di 120 ore annue, da svolgersi negli insegnamenti di pertinenza del settore scientifico-disciplinare SPS/09 “Sociologia dei processi economici e del lavoro”, offerti dal Dipartimento di Economia e management nelle lauree triennali e/o magistrali, in lingua italiana o inglese. Il ricercatore verrà anche coinvolto nelle attività gestionali e organizzative del Dipartimento.

Regime di impegno: tempo pieno

Lingua straniera della quale è richiesta la conoscenza: inglese, livello fluente

Numero massimo di pubblicazioni da presentare: 12 (dodici).

Criteri di valutazione: nella valutazione dei candidati, la Commissione utilizzerà i criteri contenuti nelle linee guida approvate dal Dipartimento di Economia e Management nella seduta del 05.12.2017.

Art. 2

Requisiti per l'ammissione alla procedura selettiva

Sono ammessi a partecipare alla selezione di cui all'art. 1 del presente bando, a pena di esclusione, solo i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso dei seguenti requisiti:

- Dottorato di ricerca, conseguito in Italia o all'estero, in discipline affini al settore concorsuale.

I candidati, a pena di esclusione, devono inoltre essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti, da intendersi in via alternativa:

- a) avere usufruito di contratti di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), della Legge n. 240/2010;
oppure
- b) aver conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della Legge n. 240/2010;
oppure
- c) avere usufruito, per almeno tre anni, anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.449 o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della Legge n. 240/2010 o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398 ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri o di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 230 del 4 novembre 2005.

Ai fini della maturazione del periodo minimo triennale, le attività di cui al punto c) sono cumulabili, purché temporalmente non sovrapposte. Nel caso di sovrapposizione di attività, sarà computato una sola volta il periodo di impegno sovrapposto. Nel caso di contratti a tempo parziale, sarà computato il periodo di competenza moltiplicato per la percentuale di tempo contrattuale.

I requisiti per ottenere l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I candidati in possesso del titolo di laurea e/o di dottore di ricerca conseguiti all'estero dovranno allegare copia del provvedimento rilasciato dalla competente autorità con il quale è stata riconosciuta l'equiparazione o l'equivalenza al corrispondente titolo italiano. Qualora impossibilitati a inserire al momento della domanda il provvedimento che riconosce l'equiparazione o l'equivalenza al corrispondente titolo italiano, lo stesso provvedimento dovrà essere prodotto all'Amministrazione in ogni caso ed a pena di esclusione all'atto dell'eventuale assunzione.



Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Art. 3

Domande di ammissione dei candidati e modalità di presentazione di titoli e allegati

La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile per la procedura devono essere presentati **a pena di esclusione** entro il termine perentorio di **30 giorni, dal giorno successivo a quello di pubblicazione** dell'Avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale, unicamente per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata, al seguente link:

<https://pica.cineca.it/unibs/dem2021rtdb003>

L'applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti dal presente bando.

Non sono ammesse altre forme di invio della domanda e/o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura di selezione.

La partecipazione al concorso comporta, a pena di esclusione, il versamento di una tassa di € 20,00, attraverso il Sistema **PagoPA**, accedendo all'indirizzo web <https://www.unibs.it/portalepagamenti> e prendendo visione delle relative istruzioni, poi selezionando il link **Portale dei pagamenti dell'Università degli Studi di Brescia** e, infine, la specifica funzione "**Pagamento spontaneo**". Si raccomanda di inserire la causale: "Tassa di concorso RTDB – SPS/09".

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla domanda, a pena di esclusione.

Nella domanda i candidati devono indicare i propri dati anagrafici e dichiarare, sotto la propria responsabilità:

- 1) il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando;
- 2) la cittadinanza posseduta;
- 3) la propria residenza e l'eventuale domicilio, se diverso, ai fini delle comunicazioni inerenti la procedura di selezione, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive;
- 4) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
- 5) di non essere stato destituito dall'impiego in una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10/01/1957, n. 3;
- 6) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle stesse. I candidati cittadini di Stati esteri dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento degli stessi;
- 7) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- 8) la conoscenza adeguata della lingua italiana (*per i candidati stranieri*);
- 9) il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza (*per i candidati stranieri*);
- 10) di non ricoprire attualmente e di non aver ricoperto precedentemente la qualifica di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore universitario a tempo indeterminato;
- 11) di non aver superato complessivamente dodici anni, anche non continuativi, comprendendo il periodo previsto dal contratto di cui al presente bando, in qualità di assegnista di ricerca e di



ricercatore a tempo determinato, ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge n. 240/2010, presso l'Università di Brescia o in altre Università italiane, statali, non statali o telematiche, nonché gli enti di cui all'art. 22, comma 1, della Legge n. 240/2010;

- 12) di non avere un grado di parentela o affinità fino al IV grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, così come previsto dall'art. 18, comma 1, lettera b), della Legge n. 240/2010.

L'Amministrazione Universitaria non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e/o in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento degli indirizzi anche di posta elettronica indicati nella domanda; inoltre, non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato, oppure tardivo, recapito delle comunicazioni relative alla selezione per cause non imputabili all'Amministrazione stessa, ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

I candidati devono allegare alla domanda:

- 1) fotocopia di un valido documento d'identità;
- 2) curriculum vitae della propria attività scientifica e didattica, nonché dell'attività clinico assistenziale, se previsto dal profilo;
- 3) pubblicazioni che saranno presentate con le modalità di cui al successivo art. 6;
- 4) titoli didattici e scientifici attinenti al settore concorsuale oggetto del bando (in particolare i candidati sono invitati ad allegare un elenco dei propri titoli riconducibile alla lista *a) – j)* di cui all'art. 5 del presente bando);
- 5) ricevuta attestante il versamento della tassa di concorso di € 20,00.

È considerato allegato facoltativo qualsiasi titolo ritenuto utile ai fini della valutazione comparativa tenuto conto di quanto stabilito dal presente bando e dalle Linee Guida adottate dal Dipartimento di Economia e Management riportate all'art. 10 del presente decreto; si fa presente che la procedura informatica consente di allegare un numero massimo di 30 documenti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive anche a campione.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati a questa od altre Amministrazioni, o a documenti allegati a diversa domanda di partecipazione ad altra procedura selettiva.

A qualunque certificato attestato in lingua diversa da quella italiana o inglese, presentato sia da cittadini italiani o comunitari, sia da cittadini extracomunitari deve essere allegata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale; i certificati o attestati redatti in lingua straniera diversa da quelle precedentemente elencate, se privi della predetta traduzione, non saranno valutati dalla Commissione giudicatrice.

I cittadini dell'Unione Europea possono dimostrare il possesso di titoli, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

I cittadini non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare in Italia, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive in parola limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti, qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

I cittadini non appartenenti all'Unione non residenti in Italia, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, possono documentare gli stati, le qualità personali ed i fatti, mediante certificati o attestazioni rilasciati



dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

Qualora l'oggetto della dichiarazione sostitutiva non risulti ben identificato per la natura, la durata, la collocazione temporale e per l'ente interessato, la Commissione giudicatrice potrà non tenerne conto.

La procedura non consente alcuna modifica della domanda già firmata, per qualsiasi rettifica il candidato deve ritirare la domanda e presentarne una nuova.

Art. 4

Rinuncia alla selezione

I candidati che intendono rinunciare a partecipare alla selezione per la quale hanno prodotto domanda di ammissione devono inviare al responsabile del procedimento la propria dichiarazione di rinuncia, corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento, all'indirizzo e-mail: ammcentr@cert.unibs.it

Art. 5

Titoli

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 25 maggio 2011 n. 243, la Commissione giudicatrice della presente selezione per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010, effettuerà una "motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati:

- a) dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'Estero;
- b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero;
- c) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- d) attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
- e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
- g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da *board* internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista".

Art. 6

Pubblicazioni

Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini della selezione vanno allegare alla domanda in formato PDF, utilizzando l'applicazione informatica dedicata al link di cui sopra; in particolare, tali documenti saranno da inserire dettagliatamente nella sezione "*Elenco dei prodotti della ricerca – Prodotti ritenuti utili ai fini della selezione?*".

Il numero massimo delle pubblicazioni valutabili, ove previsto, è indicato all'art. 1 del presente bando; l'inosservanza, da parte del candidato, di tale limite massimo impedisce la chiusura della compilazione della domanda. È fatta salva la possibilità di presentare un elenco completo delle pubblicazioni allegato al curriculum vitae. Il candidato produce le pubblicazioni e ne attesta la conformità con l'originale per mezzo della dichiarazione sostitutiva presente all'interno del modello di domanda.

Sono considerate valutabili ai fini della presente selezione le opere già edite al momento della scadenza del bando di concorso e gli estratti di stampa; le pubblicazioni effettuate con mezzi diversi dalla



stampa (opere esclusivamente elettroniche) sono suscettibili di essere valutate senza la necessità di osservare le formalità previste per i lavori a stampa.

Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione.

Per i lavori stampati in Italia, entro il 1° settembre 2006, debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660: "Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura della Provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla locale Procura della Repubblica".

Dalla data del 2 settembre 2006 debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dalla legge 15/4/2004, n. 106 e dal DPR 03/05/2006, n. 252.

Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua originale e, se diversa dall'italiano o inglese, devono essere accompagnate da una traduzione in una delle lingue indicate. I testi tradotti devono essere presentati insieme con il testo stampato nella lingua originale e dovranno essere accompagnati da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale, ai sensi del citato D.P.R. 445/2000, si attesti la conformità all'originale del testo tradotto.

Art. 7

Esclusione dalla procedura

I candidati sono ammessi con riserva alla procedura di selezione, pertanto l'esclusione per difetto dei requisiti è disposta, in qualunque momento della procedura, con Decreto motivato del Rettore.

In particolare saranno esclusi coloro che:

- 1) abbiano omissa la firma in calce alla domanda di partecipazione (*per i candidati che appongano la firma manualmente*);
- 2) non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando;
- 3) abbiano omissa nella domanda le dichiarazioni previste dall'art. 3 del presente bando o non abbiano allegato la documentazione obbligatoria di cui allo stesso art.3;
- 4) non abbiano inserito la domanda con modalità telematica entro il termine indicato all'art. 3;
- 5) non abbiano risposto alla richiesta di regolarizzazione della domanda e/o dei documenti allegati entro il termine indicato nella comunicazione;
- 6) abbiano un grado di parentela o affinità fino al IV grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, così come previsto dall'art. 18 della legge 240/2010;
- 7) hanno avuto o hanno in essere contratti di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato, ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge n. 240/2010 all'Università di Brescia o in altre Università italiane, statali, non statali o telematiche, nonché presso gli enti di cui all'art. 22, comma 1), della Legge n. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;
- 8) siano professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio;
- 9) non si siano presentati alla discussione, qualunque ne sia la causa.

Art. 8

Costituzione della Commissione giudicatrice

La Commissione di ciascuna procedura selettiva è nominata con Decreto Rettorale, su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha richiesto il posto, secondo quanto disposto dall'art. 7, commi 1 e 2, del



“Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”.

Il Decreto Rettorale sarà pubblicato sul Portale di Ateneo.

Art. 9 Ricusazione

Eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti della Commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge, devono **essere presentate al Magnifico Rettore** (ammcentr@cert.unibs.it) nel termine perentorio di **trenta giorni** dalla pubblicazione del provvedimento di nomina della Commissione sul portale di Ateneo. Decorso tale termine, e comunque dopo l’insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

Art. 10 Valutazione dei candidati

La selezione viene effettuata mediante valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con D.M. 25.05.2011, n. 243 e da intendersi qui integralmente richiamati.

In particolare la Commissione si atterrà alle linee guida adottate dal Consiglio di Dipartimento di Economia e Management nella seduta del 5 dicembre 2017, di cui in premessa, qui di seguito riportate:

Ripartizione punteggi tra titoli e pubblicazioni per i candidati ammessi alla prova orale

Il DM 243 del 25.05.2011 prevede che la Commissione valuti separatamente titoli e pubblicazioni, specificando le tipologie di titoli e pubblicazioni da considerare e le dimensioni da valutare.

La ripartizione dei punteggi tra titoli e pubblicazioni a cui la Commissione si attiene per la valutazione dei candidati ammessi alla discussione è riportata in Tabella 1:

Tabella 1: Ripartizione punteggi tra titoli e pubblicazioni

	Max punti	
	RTD A	RTD B
Ai titoli	20	30
Alle pubblicazioni	80	70
Totale	100	100

1) Ripartizione punteggi tra categorie di titoli

Alle varie categorie di titoli previste dal D.M. 25.05.2011, n. 243 devono essere attribuiti punteggi massimi, e nella valutazione si fa riferimento allo specifico settore concorsuale e scientifico disciplinare della posizione in questione, ovvero con le tematiche interdisciplinari ad essi correlate. In Tabella 2 vengono indicati i punteggi massimi, i titoli e le dimensioni da considerare nella valutazione (in corsivo).

Tabella 2: Punteggi massimi per categoria di titoli valutabili e criteri di valutazione

Categorie di titoli	Max punti	
	RTD A	RTD B
Dottorato di ricerca o equipollenti conseguiti in Italia o all'estero	3	3
<i>Discriminare rispetto al prestigio dell'istituzione che lo rilascia e all'internazionalizzazione del programma. La tesi di dottorato, non va valutata qui</i>		



Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero	3	6
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Insegnamenti o moduli svolti in corsi universitari</i> • <i>Didattica integrativa e di servizio agli studenti (relazioni finali e tesi di laurea magistrale/master, esercitazioni e tutoraggio agli studenti)</i> • <i>Didattica in corsi di dottorato (insegnamenti, moduli, tesi)</i> • <i>Attività amministrativa legata alla didattica, coordinamento, orientamento, placement</i> • <i>Eventuali valutazioni dell'attività didattica, certificazioni, training didattico</i> 		
Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o esteri	4	6
<i>Discriminare rispetto al prestigio dell'istituzione, alla seniority implicita nella tipologia di contratto, alla durata</i>		
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi	3	6
<i>Discriminare competitivo/non competitivo, partecipante/principal investigator, ammontare del programma, durata, ente finanziatore</i>		
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Organizzazione, direzione e coordinamento progetti di ricerca su base competitiva</i> • <i>Partecipazione a progetti di ricerca su base competitiva</i> • <i>Organizzazione, direzione e coordinamento progetti di ricerca su base non competitiva, anche da accordi con istituzioni private</i> • <i>Partecipazione a progetti di ricerca su base non competitiva, anche da accordi con istituzioni private</i> 		
Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali	5	6
<i>Discriminare per rilevanza (nazionale/internazionale, società scientifiche, selezione dei paper), ruolo (speaker/invited speaker/discussant/ chair), e quantità. Considerare anche seminari invitati in dipartimenti non di afferenza</i>		
Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca	2	3
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Conseguimento abilitazione nazionale nel settore concorsuale oggetto del bando</i> • <i>Conseguimento di premi e/o riconoscimenti nazionali e/o internazionali per lavori scientifici, per invited speaker a congressi. No per attività didattica.</i> • <i>Direzione e partecipazione a comitati editoriali di riviste o collane riconosciute dal settore di appartenenza</i> • <i>Attività di referaggio</i> 		
Totale	20	30

2) Valutazione delle pubblicazioni

Nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 243 del 25.05.2011, richiamato dai bandi, la Commissione è tenuta ad effettuare la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:



- a) Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b) Congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale e settore scientifico disciplinare, ovvero con le tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
- c) Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) Determinazione analitica, anche sulla base dei criteri riconosciuti nella comunità internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

Riguardo ai punti c) e d):

- Punto c): la Commissione farà ricorso dove possibile a uno o più indicatori bibliometrici calcolati sulla base dei database Scopus, Web of Science, Google Scholar, o simili e classificazioni ANVUR ai fini VQR e ASN.
- Punto d): la Commissione, in assenza di documentazione attestante diversamente, considererà paritario l'apporto dei singoli autori ai lavori in collaborazione.

Lo stesso DM prevede che la Commissione prenda in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale. Inoltre, se nella lista delle pubblicazioni, la tesi di dottorato o dei titoli equipollenti saranno presi in considerazione anche in assenza delle predette condizioni. In aggiunta a ciò, la Commissione non prenderà in considerazione note interne o rapporti dipartimentali, anche se dotati di codice ISSN.

La Commissione è tenuta ad assegnare un punteggio ad ogni singola pubblicazione distintamente, il numero massimo di pubblicazioni presentabili (minimo 12) è definito nel bando (minimo 12), tenendo in considerazione le peculiarità del Settore Scientifico Disciplinare oggetto del bando stesso.

I punteggi massimi attribuibili ad ogni singola pubblicazione sono riportati in Tabella 3, assieme ai punteggi massimi complessivi attribuibili

Tabella 3: Punteggi massimi attribuibili alle pubblicazioni

Tipologia	Max punti per singola pubblicazione	Max punti complessivi	
		RTD A	RTD B
Monografie o trattati	10		
Articoli	10	80	70
Capitoli di libro	3		
Tesi di dottorato	3		

3) Discussione dei titoli e delle pubblicazioni

La discussione avviene in una seduta pubblica a cui sono invitati a partecipare anche i membri del Dipartimento, in cui ogni candidato sarà invitato a illustrare, in forma seminariale preferibilmente in inglese, la propria attività di ricerca. Se la discussione viene svolta in inglese può essere considerata anche come prova di accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua inglese.

La Commissione giudicatrice nello svolgimento delle sue attività deve attenersi alle seguenti disposizioni:

- a) valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale individuati con decreto ministeriale;
- b) ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli, a seguito della valutazione preliminare, in misura compresa tra il 10% e il 20% del numero degli stessi e comunque non



- inferiore a sei unità, alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei; qualora i candidati siano in numero superiore a 6, la Commissione, sulla base del giudizio espresso di cui al punto a), indica i nominativi dei 6 ammessi;
- c) svolgimento della discussione con contestuale accertamento della conoscenza della lingua straniera con prova orale, se previsto dal bando;
 - d) attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati a seguito della discussione;
 - e) individuazione del vincitore e di eventuali idonei.

Il calendario della discussione con l'indicazione dei candidati ammessi sarà pubblicato almeno 15 giorni prima della discussione sul portale di Ateneo, con valore di notifica ai sensi di legge.

La mancata presentazione di un candidato alla discussione, quale ne sia la causa, sarà considerata definitiva manifestazione della sua volontà di rinuncia alla procedura.

Per la valutazione dei candidati sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione della prova volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera prevista nel bando, in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo stesso ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera.

La Commissione può avvalersi di modalità telematiche di lavoro nel rispetto delle disposizioni di legge in ordine alla collegialità, la sicurezza e la riservatezza delle decisioni assunte.

Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle riunioni, con i rispettivi allegati, e sono trasmessi dal Presidente della Commissione al Responsabile del Procedimento per la predisposizione del decreto rettorale di approvazione degli atti.

Art. 11

Accertamento della regolarità degli atti

La Commissione concluderà i propri lavori entro sei mesi dalla notifica del provvedimento di nomina.

Il Rettore può concedere la proroga per la conclusione dei lavori, per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione, per una sola volta e per non più di tre mesi.

Dopo l'approvazione degli atti con Decreto del Rettore, previa attestazione di regolarità formale da parte del Responsabile del procedimento, questi sono trasmessi al Consiglio di Dipartimento, che formula la proposta di chiamata del candidato vincitore con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia. La proposta di chiamata è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, con provvedimento motivato, rinvia gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche. Gli atti della procedura sono pubblicati sul Portale di Ateneo; dalla data di pubblicazione sul Portale decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 12

Documenti per la costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro di tipo subordinato, a tempo determinato, viene perfezionato mediante la stipula di un contratto sottoscritto dal Rettore e dal vincitore della procedura di selezione. All'atto della presa di servizio il ricercatore deve, eventualmente, dichiarare le attività in corso e conseguentemente optare in caso di incompatibilità.

Il cittadino extracomunitario chiamato deve dichiarare, prima dell'assunzione in servizio, pena la decadenza al diritto alla nomina, il possesso dei seguenti requisiti:



- 1) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti a suo carico;
- 2) la cittadinanza;
- 3) il godimento dei diritti politici;
- 4) di avere il permesso di soggiorno per lavoro rilasciato dalla Questura (l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando).

Si ricorda che il cittadino extracomunitario vincitore, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR 445/2000, può utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 dello stesso Decreto solo per dichiarare stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, ove il dato attenga ad atti formati all'estero e non registrati in Italia deve produrre la certificazione legalizzata e tradotta all'estero nei termini di legge.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore in base alla normativa in vigore.

Art. 13

Rapporto di lavoro

Il ricercatore chiamato instaura con l'Università degli Studi di Brescia un rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di tre anni per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo quanto specificato dall'articolo 1 del presente bando di selezione.

L'impegno annuo complessivo riferito allo svolgimento dell'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore.

Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 1500 ore annue. I ricercatori articolano la prestazione lavorativa di concerto con il Responsabile del progetto di ricerca in relazione agli aspetti organizzativi propri di questi ultimi. Al fine di verificare la ripartizione del monte ore destinate alle attività di ricerca svolte dall'interessato è possibile che il Responsabile della ricerca richieda al ricercatore l'utilizzo del sistema di *time sheet* di Ateneo e/o un'autocertificazione sullo svolgimento dell'attività di ricerca svolta nel periodo del contratto.

L'autocertificazione dell'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene:

- a) tramite compilazione del registro delle lezioni, per quanto riguarda le attività di didattica frontale;
- b) tramite compilazione di eventuali ed ulteriori registri per tutte le altre attività connesse alla didattica.

La competenza disciplinare è regolata dall'art.10 della Legge 30/12/2010 n. 240 e dalle norme statutarie attuative.

Art. 14

Incompatibilità

I contratti di ricercatore a tempo determinato sono incompatibili:

- con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati;
- con la titolarità degli assegni di ricerca anche in altri Atenei;
- con le borse di dottorato di ricerca e in generale con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi, ad eccezione delle borse di perfezionamento all'estero.

Ai ricercatori è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi conferiti da parte di soggetti terzi, previa autorizzazione del Direttore del Dipartimento, purché compatibili con il regolare svolgimento delle attività istituzionali, in assenza di conflitto di interesse e nel rispetto delle altre condizioni previste dal Regolamento vigente in materia.

Art. 15

Trattamento economico e previdenziale

Il trattamento economico lordo annuo è pari ad € 43.612,79 annui lordi, pari alla retribuzione



spettante al ricercatore confermato classe 0, in regime di impegno a tempo pieno, maggiorato del 20% come previsto dal D.M. n. 856/2020 richiamato in premessa.

Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università degli Studi di Brescia ed il ricercatore a tempo determinato è regolato dalle disposizioni vigenti in materia ed è assoggettato a tutti gli adempimenti previsti per i restanti rapporti di lavoro subordinato stipulati in questo Ateneo.

Art. 16

Informativa sul trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati per le finalità di cui al presente bando di concorso, avviene nel rispetto del Regolamento UE - cd. GDPR (General Data Protection Regulation).

Il Titolare al trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di Brescia, con sede legale in Brescia, Piazza del Mercato, n.15, indirizzo PEC: ammcentr@cert.unibs.it, tel. Centralino: 030 29881.

Il contatto del Responsabile della protezione dati (cd RDP/DP0) è: rpd@unibs.it, con sede in Brescia –Piazza Mercato 15.

In conformità alle normative per concorsi e selezioni pubbliche, il conferimento e la raccolta dei dati personali sono obbligatori, per avvio, istruzione, conclusione ed esecuzione dei procedimenti di scelta, pena l'esclusione dalle prove. In caso di trattamento di dati sensibili e/o giudiziari, essi verranno trattati mediante le garanzie e le misura di sicurezza manuali e/o elettroniche previste dalla normativa vigente.

I dati personali saranno trattati dal personale interno appositamente autorizzato allo scopo e da soggetti terzi pubblici e privati che hanno accesso ai dati in forza di disposizioni normative e o amministrative, in particolare il trattamento verrà altresì effettuato dal Cineca (Consorzio interuniversitario), quale Responsabile esterno e dal Responsabile del Servizio risorse umane, quale Responsabile interno al trattamento, sulla base di documentate istruzioni pervenute dal Titolare del trattamento.

I trattamenti non comportano processi decisionali automatizzati.

I dati personali raccolti saranno conservati per un arco di tempo non superiore al raggiungimento delle finalità perseguite, o in base alle scadenze disposte da specifiche disposizioni di legge.

All'interessato è garantito il diritto di reclamo all'Autorità Garante per la privacy (www.garanteprivacy.it), nonché l'esercizio presso il Titolare al Trattamento dei seguenti diritti e delle seguenti prerogative (diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di opposizione e di portabilità dei dati personali).

Art. 17

Responsabile del procedimento

La Responsabile del procedimento del presente bando, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, è la Dott.ssa Sara Lucchi, e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it

Il presente bando è pubblicato all'Albo ufficiale di Ateneo, sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e su quello dell'Unione Europea.

Brescia, data del protocollo

IL RETTORE
(Prof. Maurizio Tira)

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D. Lgs 82/05